



*Città di Noale  
Assessorato agli Affari Generali*

## **CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE**

I cittadini possono fare la dichiarazione di residenza scegliendo tra:

### **MODALITA' TRADIZIONALE**

direttamente all'ufficio anagrafe, presso la sede comunale di Piazza Castello 18;

### **NUOVE MODALITA'**

- per raccomandata, a: Comune di Noale, Ufficio Anagrafe, Piazza Castello 18, 30033 Noale (VE);
- per fax al numero 041 589 72 42;
- per via telematica (all'indirizzo PEC – Posta Elettronica certificata [comune.noale.ve@legalmail.it](mailto:comune.noale.ve@legalmail.it)).

L'invio per posta elettronica certificata è possibile ad una a scelta delle seguenti condizioni:

a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

oppure

b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

oppure

c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

oppure

d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono

firmare il modulo.

Dal 28 marzo 2014 alla domanda si deve allegare inoltre:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il richiedente dichiara il titolo di possesso dell'abitazione (proprietà, locazione, comodato, ospitalità, altro) VEDI ALLEGATO C
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il proprietario dichiara la cessione dell'immobile alla persona richiedente (nel caso il richiedente non sia il proprietario dell'immobile) VEDI ALLEGATO D.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A e la dichiarazione del titolo di possesso dell'immobile.

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B e la dichiarazione del titolo di possesso dell'immobile.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

MODELLI DA SCARICARE DAL SITO AL LINK "RESIDENZA ON LINE"

- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE, DALL'ESTERO, DALL'AIRE DI ALTRO COMUNE; CAMBIO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE);
- DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO;
- ALLEGATO A (PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA);
- ALLEGATO B (PER CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA);
- ALLEGATO C DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE SU IMMOBILE;
- ALLEGATO D DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO SU IMMOBILE;

RIFERIMENTI DI LEGGE

L'art. 5 della decreto legge 47/2014 L'art. 5 del Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80 che tratta "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge ».

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese; tali disposizioni sono efficaci dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina, come da elenco sopra riportato), che sarà possibile inviare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltrare telematica delle istanze.

#### PROSIEGUO DELL'ITER

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (due) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.

Tuttavia provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti di dimora abituale e le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dell'immobile, previsti per l'iscrizione stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

#### CONSEGUENZE IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4

ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Per quanto riguarda il titolo di possesso dell'immobile, l'articolo 5 del D.L. 47 del 2014 stabilisce che il possesso abusivo dell'immobile determina il mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione/cambio abitazione.

Infine la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, e/o alla mancanza del possesso legale dell'immobile, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

**AVVERTENZA IMPORTANTE:** per motivi organizzativi interni, l'ufficio non può stampare/rilasciare eventuali fotocopie; pertanto si procederà con il cambio di residenza solamente al momento della presentazione allo sportello di tutta la documentazione occorrente già fotocopiata. Per i cittadini stranieri inoltre, tutti i dati contenuti nei documenti esibiti (passaporto, carta d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno, patente guida, ecc.) devono coincidere perfettamente; in caso contrario non si procederà all'iscrizione anagrafica.

Il Capo Servizio dei Servizi Demografici  
Dr.ssa Arianna Carraro

Ufficio Servizi Demografici  
Comune di Noale  
Piazza Castello 18  
30033 Noale - Ve  
Tel. 041.5897220/221